

12.CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 22688 DEL 24-10-2014

Ramo d'azienda preesistente e funzionalmente autonomo; cessione legittima e motivi insindacabili

I dipendenti di un ramo d'azienda ceduto non possono chiedere la nullità dell'atto di trasferimento, perché fatto dal datore di lavoro come tentativo per superare una situazione di crisi economica. Il risultato, proprio della cessione di azienda, di dismettere la veste di imprenditore e datore di lavoro, con le relative obbligazioni, non può in nessun caso considerarsi vietato dalle norme di garanzia dei lavoratori, atteso che l'applicazione di esse non dipende dall'esserne destinatario un soggetto, anziché un altro; mentre, neppure il motivo illecito è configurabile, ove si consideri che ragione determinante di un trasferimento di titolarità di beni ben può essere, del tutto lecitamente, proprio quella di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi.